

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4015

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CASTELLUCCI e RINALDI

Presentata il 26 aprile 1967

Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079 (Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura), convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, stabilisce che il bilancio dei consorzi apistici sia costituito dalle contribuzioni degli apicoltori consorziati e fissa la misura massima di tale contributo in lire due annue per ogni alveare, sia razionale che villico.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 487, tale misura massima venne elevata a lire venti per alveare e sino ad oggi essa è rimasta immutata.

I consorzi apistici non svolgono attività economica, ma una attività di pubblico interesse, in quanto i loro scopi sono la lotta contro le malattie delle api, la divulgazione dei mezzi più idonei a prevenire e combattere le malattie contagiose delle api, la diffusione di metodi razionali di allevamento e la cura della purezza e della selezione dell'*apis ligustica*, oltre alla vigilanza per la repressione delle frodi.

La modestia della contribuzione ha gradualmente messo la maggior parte dei consorzi apistici nella condizione di non poter predisporre un bilancio tale da far fronte con efficacia e continuità ai molteplici ed importanti compiti loro affidati dalla legge. È sufficiente considerare che un consorzio può, nella migliore delle ipotesi, riunire 15-20 mila alveari e può quindi fare assegnamento su una en-

trata annua di non più di lire 400.000, con le quali dovrebbe sostenere tutte le spese generali di amministrazione, ivi comprese quelle relative al censimento annuale, nonché pagare l'esperto o gli esperti apistici addetti alla vigilanza e far fronte a tutte le altre incombenze previste dalla legge.

In tale situazione di grave carenza, pertanto, molti consorzi hanno dovuto trascurare una parte — la più importante — della loro attività: la lotta contro le malattie delle api. Le conseguenze negative non si sono fatte attendere; una diffusione rapida delle malattie della covata e dell'ape adulta si è riscontrata in questi ultimi anni in larghe zone dell'Italia e si deve solo ad alcuni nuovi metodi di prevenzione e di cura se molti importanti allevamenti a carattere industriale — specialmente quelli di fama internazionale per la produzione delle api regine — non sono stati colpiti e compromessi in modo definitivo.

Il pericolo dell'aggravarsi della situazione sanitaria degli allevamenti apistici italiani è di scottante attualità: va considerato che gli effetti negativi di un dilagare delle malattie epidemiche degli alveari non si risolverebbero in un semplice danno economico per l'apicoltura come attività a sé stante, ma colpirebbero tutte le colture agrarie che beneficiano, e qualche volta necessitano, dell'azione pronuba delle api, con un danno incalcolabile per la produzione agricola.

Si rende quindi necessario mettere i consorzi nella condizione di riprendere in pieno

la loro funzione di vigilanza, di controllo, di lotta contro tutte le avversità dell'apicoltura, di contribuzione al risanamento delle zone colpite, di sostegno agli apicoltori, e, ora, di ricupero di un equilibrio gravemente compromesso.

La rivalutazione della contribuzione dovuta dagli apicoltori consorziati può costituire il primo passo per consentire nuovamente ai consorzi apistici lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati loro dalla legge; questo è il fine della presente proposta di legge.

La misura della nuova contribuzione è stata calcolata prendendo per base gli indici del costo della vita dell'ISTAT (Compendio statistico italiano 1964, pag. 244), che considera

una lira del 1927 pari a lire 74,60 del 1963. Per conseguenza, il contributo di lire due annue per alveare, previsto dal regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, si deve ritenere equamente corrispondente oggi alla somma di lire centocinquanta.

La proposta di legge prevede che le contribuzioni consorziali siano riscosse per mezzo di ruoli esattoriali, nei termini e con la procedura privilegiata per l'esazione delle imposte dirette, allo scopo di fornire ai consorzi ogni necessaria garanzia per la formulazione dei propri bilanci, nonché per l'impostazione e lo svolgimento dei programmi di lavoro, nell'interesse degli stessi apicoltori e dell'apicoltura nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del Regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

ART. 2.

Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.